



Esonero dal versamento dei contributi per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione. La Commissione Ue autorizza e l'Inps detta i codici

[Condividi](#)

Con [messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020](#), l'Inps, oltre a evidenziare che l'esonero contributivo di 4 mesi per i datori di lavoro che rinunciano alla cassa integrazione **è stato autorizzato dalla Commissione europea**, con decisione C (2020) 7926 *final* del 10 novembre 2020 nel «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*» adottato in data 19 marzo 2020 (C/2020/1863) e successive modificazioni (c.d. *Temporary Framework*) nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione, detta le necessarie indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all'esonero nel flusso *Uniemens*.

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell'esonero, dovranno inoltrare all'INPS, tramite il Cassetto previdenziale, **richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione "2Q"** secondo le istruzioni fornite nel [messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020](#). La richiesta deve essere inoltrata **prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l'esonero**. Attraverso il Cassetto previdenziale il datore di lavoro riceverà il codice di autorizzazione dopo la verifica dei dati. **Il codice ha validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020.**



Esonero dal versamento dei contributi per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione. La Commissione Ue autorizza e l'Inps detta i codici

Qualora **il datore di lavoro decida di accedere all'esonero, per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza da COVID-19**, salvo che riguardino una diversa unità produttiva.

[Link al testo della messaggio Inps n. 4254 del 13 novembre 2020](#), con oggetto: INPS - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Sgravi contributivi - Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione - Approvazione dell'aiuto con decisione C (2020) 7926 *final* del 10 novembre 2020 della Commissione europea - Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti - [Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto](#)

[Link al testo della Circolare Inps n. 105 del 18 settembre 2020](#), con oggetto: INPS - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Sgravi contributivi - Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione - Caratteristiche e condizioni - [Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto](#)